

STATUTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.</p> <p style="text-align: center;">Paracadute</p> <p>1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da:</p> <p>a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le Società Associate, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio;</p> <p>b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A;</p> <p>c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società Associate dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A;</p> <p>d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A;</p> <p>e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A;</p> <p>f) la quota residua, ove esistente e ove prevista dalla legge, dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei <i>diritti audiovisivi</i>;</p> <p>g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti collettivi, quali quelli relativi al pallone della Lega Serie A;</p> <p>h) i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;</p> <p>i) i proventi derivanti dalla eventuale Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi;</p> <p>l) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal presente Statuto - Regolamento o dall'Assemblea.</p> <p>2. I proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.</p> <p style="text-align: center;">Paracadute. Diritti Individuali.</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall'Assemblea (a) per la stagione sportiva 2017/2018 secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento; (b) a far data dal 1° luglio 2018 tenendo in particolare conto (i), l'incremento della quota da suddividersi in parti uguali tra le venti Società Associate partecipanti al campionato di Serie A e (ii) l'attribuzione di un maggior peso a criteri meritocratici basati sui risultati sportivi, il tutto rispetto a quanto stabilito dalla delibera di ripartizione del 25 novembre 2016 in vigore per il biennio 2016-2018.

3. Con riferimento al cosiddetto *paracadute*, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme:

Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.

1. Definizioni:

Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):

- "Paracadute retrocesse": nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle "Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva"), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A.

- "Società di fascia A": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C.

- "Società di fascia B": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine

3. Con riferimento al cosiddetto *paracadute*, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme:

Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.

1. Definizioni:

Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):

- "Paracadute retrocesse": nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle "Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva"), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A.

- "Società di fascia A": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C.

- "Società di fascia B": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine

della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.

- “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.

- “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo.

2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”:

Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:

- a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni;

- a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni;

- a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni.

Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.

Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.

Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:

- (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al

della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.

- “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.

- “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo.

2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”:

Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:

- a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni;

- a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni;

- a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni.

Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.

Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.

Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:

- (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al

termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.

- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.

- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.

- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione

termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.

[L'Assemblea del 24 maggio 2023 ha deliberato: in deroga alla scadenza prevista dall'articolo 18 comma 3 punto 2 dello Statuto della Lega Serie A, e con la finalizzazione del pagamento degli stipendi lordi dei calciatori, di anticipare l'erogazione della Prima quota del Paracadute retrocesse 2022-23 a partire dalla data 26 maggio 2023.]

- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.

- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.

- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione

del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.

del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.

3-bis Disciplina della commercializzazione dei “Diritti Individuali”

La Lega Serie A, in forza di mandato da parte delle singole Società, fermo quanto stabilito dall’articolo 9 comma 6.b.1 e fermo quanto previsto all’art. 4 comma 2 del Decreto L.gs 9/2008 in merito al diritto di reciprocità, commercializza, in forma centralizzata unitamente ai diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, i Diritti Individuali – come infra definiti – di titolarità delle Società mandanti nei contenuti, nei termini ed alle condizioni che seguono.

A. Definizioni.

Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):

- “Diritti Ancillari”: tutti i diritti di titolarità delle singole Società inclusi negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente così come approvati dall’Assemblea con delibera in data 16 maggio 2023;

- “Archivio Corrente” il diritto di titolarità delle singole Società di concedere in licenza il diritto di comunicare al pubblico e distribuire le immagini di archivio degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte del giorno di disputa di ciascun evento, limitatamente alle immagini di archivio della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, esclusivamente ai licenziatari assegnatari dei diritti audiovisivi collettivi relativi alla trasmissione integrale in diretta degli eventi.

- “Diritti Individuali”: i “Diritti Ancillari” e l’”Archivio Corrente”, unitamente intesi.

B. Modalità della commercializzazione.

La commercializzazione dei Diritti Individuali da parte della Lega Serie A avviene in via non esclusiva, con effetto dal 1° luglio 2024, e solamente includendoli:

i) quanto all’Italia, negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente;

ii) quanto al resto del Mondo, nei relativi contratti di licenza.

In ogni caso è esclusa ogni commercializzazione dei Diritti Individuali in caso di distribuzione dei diritti audiovisivi collettivi ai sensi dell'art. 13, Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni.

C. Criteri di ripartizione.

A fronte della commercializzazione, in Italia e all'estero, di tutti i diritti audiovisivi collettivi, come integrati con i Diritti Individuali, la Lega Serie A prededurrà a monte delle risorse complessive lorde così ottenute:

i) un importo pari all'un per cento (1%) di tali risorse per i Diritti Ancillari;

ii) un importo pari al quattro per cento (4%) di tali risorse per l'Archivio Corrente.

C1) Stagioni sportive a partire dalla 2024/2025 e fino alla 2028/2029.

Tale importo percentuale complessivo pari al 5% delle risorse complessive lorde sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva dalla 2024/2025 alla 2028/2029 inclusa, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo le percentuali attribuite a ciascuna Società secondo seguente la tabella (di seguito: "Tabella").

CLUB 2022/23	CLUSTER
Juventus	14,55 %
Inter	14,00 %
Milan	14,00 %
Napoli	9,00 %
Roma	8,00 %
Lazio	8,00 %
Atalanta	5,00 %
Fiorentina	3,75 %
Torino	3,25 %
Bologna	3,15 %
Sampdoria	3,15 %
Udinese	3,15 %
Hellas Verona	2,50 %
Sassuolo	2,50 %
Cremonese	1,00 %
Empoli	1,00 %
Lecce	1,00 %
Monza	1,00 %
Salernitana	1,00 %
Spezia	1,00 %
	100,00 %

Le neopromosse:

a) nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite nel cluster 1%;

b) nel caso in cui non abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite in un nuovo cluster pari a 0.5% per la prima stagione sportiva di Serie A e nel cluster 1% a partire dalla stagione sportiva successiva, A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, le sei società in cluster 1% della Tabella e le neopromosse che abbiano partecipato per almeno due (2) stagioni sportive consecutive in Serie A dalla 2023/2024 inclusa cambiano cluster, secondo quanto segue:

a) le sei società in cluster 1% della Tabella sono inserite in un nuovo cluster pari all'1,75%;

b) le neopromosse, a condizione che abbiano partecipato ad almeno sei (6) Campionati su dieci (10) a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, sono inserite nel cluster 2,50% della Tabella o di appartenenza nell'ultima stagione sportiva della retrocessione.

Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un eventuale residuo in eccesso non attribuibile ad alcuna Società, la Lega Serie A accantonerà tale importo a valere su eventuali successive necessità di esigenze in senso opposto.

Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un'eventuale carenza rispetto alle percentuali attribuite a ciascuna Società, la Lega Serie A, ove non vi fosse disponibilità già accantonata, coprirà tale carenza aumentando la prededuzione dalle risorse complessive lorde.

C2) Stagioni sportive a partire dalla 2029/2030 e successive.

A partire dalla stagione sportiva 2029/2030, il predetto importo percentuale sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo i criteri e le quote previste dal Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni ovvero dalla normativa vigente nel tempo.

D. Approvazione da parte delle neopromosse. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 ciascuna società neopromossa in Serie A che non abbia già approvato la

<p>4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.</p>	<p>presente disciplina della commercializzazione dei Diritti Individuali avrà facoltà di aderire con apposita dichiarazione da depositare all'atto dell'associazione a norma dell'articolo 3 dello Statuto.</p> <p>4. INVARIATO</p>
--	--